



Città del Vino

POSS. N. 414
del 21/04/2023

COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

c.a.p. 65028 PROVINCIA DI PESCARA

UFFICIO DEL SINDACO

COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA
Categoria 2 Classe 1 Partenza
Prot. N. 0003774 del 21-04-2023



N. 5 Reg. Gen. ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Divieto di distribuzione volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario.

IL SINDACO

Premesso che la diffusione della pubblicità tramite volantini, depliant, opuscoli e manifesti nelle vie, piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché nei portoni e androni delle abitazioni private e sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture causa un ingente quantità di rifiuti con degrado dell'igiene e del decoro del paese;

Visto che è uso apporre presso le abitazioni e palazzi condominiali, cassette aperte per la distribuzione dei volantini pubblicitari che consentono la visione ed il prelievo occasionale anche ai passanti i quali una volta letti, spesso li gettano per strada producendo rifiuti.

Il getto di tali carte oltre che sporcare il suolo determina anche ingenti spese per l'Amministrazione che impiega uomini e mezzi per la loro raccolta.

Spesso tali carte trasportate dalla pioggia vanno ad intasare le caditoie stradali che impediscono il deflusso delle acque piovane.

Considerato che l'Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nel perseguimento della tutela dell'ambiente e del decoro urbano, nonché della salvaguardia dell'igiene e della incolumità pubblica compromessa dall'indiscriminato abbandono di materiale pubblicitario.

Ritenuto dover regolamentare l'attività di distribuzione del materiale pubblicitario sul territorio comunale;

Visto il D.gs n° 507 del 15/01/1993;

Vista la legge n° 689 del 24/11/1981;

Visto l'art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 s.m.i.

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla Legge,

ORDINA

- **E' fatto divieto** a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissioni di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale o su altro supporto murale o strutturale;
- E' fatto divieto di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e comunque su tutti gli altri tipi di veicoli;
- **E' fatto divieto** di distribuire su tutto il territorio comunale volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto in prossimità di incroci;
- **E' fatto divieto** di lanciare su tutto il territorio comunale volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e altro materiale similare;
- Non è vietata, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta di questi ultimi, laddove le cassette

Via L. Menna 1 - Tel. 085/880533

e-mail: comune.toccodacasauria@pec.arc.it - P.I. 00231830688

postali siano ubicate all'esterno degli immobili, la distribuzione potrà avvenire solo ove tali cassette siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensione e quantità dette carte che al pari di altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse;

- Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio dovranno segnalare almeno tre giorni prima alla Polizia Locale ed all'ufficio tributi del Comune la data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini;
- L'Autorizzazione per l'effettuazione del volantinaggio si intende rilasciata solo a seguito del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità all'ufficio tributi così come previsto dall'Art. 73 del Canone Unico Patrimoniale all'indirizzo:
mail: protocollo@comune.toccodacasauria.pe.it – PEC: comune.toccodacasauria@pec.arc.it ;
- In occasione delle manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.

AVVERTE

Che i trasgressori della presente ordinanza, aziende commissionarie, personale reclutato, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- per aziende commissionarie sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi;
- per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi;

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/81 da effettuarsi entro 60 gg dalla contestazione immediata della violazione o della notificazione della violazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Ente;

Il Comando di Polizia locale, gli agenti della forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

INFORMA

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 4 della legge 7/8/1990 n° 241 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Abruzzo- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nei termini e nei modi previsti dall'art. 20 e seguenti della Legge 06/12/1971 n° 1034, oppure in alternativa, il ricorso straordinario al capo dello Stato (DPR 24/11/1971 n° 1199).

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

Dalla residenza Municipale li 21-04-2023



IL SINDACO
Riziero ZACCAGNINI